



31.10.2016

Rapporto esplicativo concernente la modifica dell'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV; RS 814.018)

Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2017

Riferimento/n. d'incarto: P361-0741

Indice

1	Introduzione	3
2	Punti essenziali del progetto.....	3
3	Rapporto con il diritto europeo e con convenzioni internazionali	4
4	Commento ai singoli articoli.....	4
4.1	Base giuridica per un'esenzione pro rata temporis: art. 9e e art. 9j (nuovo).....	4
4.2	Precisazione delle condizioni di esenzione negli anni successivi in caso di mancata attuazione dei provvedimenti entro il termine: art. 9h cpv. 1 lett. b.....	5
4.3	Disciplinamento dei casi di rigore: art. 9i (nuovo)	5
4.4	Disposizione transitoria	6
4.5	Aggiornamento dell'elenco delle sostanze: allegato 1	6
4.6	Strutturazione dell'elenco delle sostanze e modifiche redazionali: allegato 1.....	7
5	Modifica di altri atti normativi	7
6	Ripercussioni	7
6.1	Ripercussioni per la Confederazione	7
6.2	Ripercussioni per i Cantoni.....	8
6.3	Ripercussioni per l'economia.....	8

1 Introduzione

Per effetto della luce solare, a partire dai precursori composti organici volatili (COV) e ossidi di azoto (NO_x) si forma ozono. L'ozono è la componente dominante dello smog estivo ed è uno degli ossidanti e dei gas irritanti più nocivi in assoluto. Oltre a diminuire l'inquinamento da ozono, la riduzione delle emissioni di COV contribuisce a ridurre sensibilmente l'inquinamento da polveri fini e l'effetto nocivo e cancerogeno dell'inquinamento atmosferico, attenuando così al contempo vari problemi d'igiene dell'aria. I COV sono impiegati come solventi in molti settori e sono contenuti in diversi prodotti, ad esempio in pitture, vernici e vari detergenti.

In base agli articoli 35a e 35c della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01), il 12 novembre 1997 è entrata in vigore l'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV; RS 814.018). La tassa d'incentivazione sui COV è prelevata dal 1° gennaio 2000. Dal 1° gennaio 2003, l'aliquota della tassa è di tre franchi per chilogrammo di COV. La tassa d'incentivazione sui COV è prelevata al momento dell'importazione o della fabbricazione in Svizzera; in caso di esportazione di prodotti contenenti COV, la tassa è restituita.

Spetta alla Direzione generale delle dogane (DGD) riscuotere la tassa d'incentivazione sui COV ed eseguire l'OCOV, salvo quando è competente l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM). L'UFAM affianca la DGD tra l'altro nell'ambito dell'esenzione dalla tassa grazie a provvedimenti per ridurre le emissioni secondo l'articolo 9 OCOV. I Cantoni aiutano la Confederazione anche nell'ambito della verifica e della valutazione delle domande di approvazione dei piani dei provvedimenti secondo l'articolo 9d OCOV e dei bilanci dei COV e rappresentano l'anello di congiunzione tra le aziende e la Confederazione nell'esecuzione dell'OCOV.

Solo una parte delle numerose sostanze organiche considerate COV sottostà alla tassa d'incentivazione. L'elenco delle sostanze (all. 1 OCOV) enumera i COV soggetti alla tassa; l'elenco dei prodotti (all. 2 OCOV) enumera i prodotti che di norma contengono COV. Nell'elenco delle sostanze dell'OCOV figurano solo i COV impiegati ed emessi in quantità nocive rilevanti per l'ambiente e per l'uomo o potenzialmente tali. Gli elenchi offrono ai contribuenti e alle autorità esecutive indicazioni chiare sui COV e sui prodotti contenenti COV assoggettati alla tassa d'incentivazione. Gli elenchi riportati nell'OCOV sono aggiornati periodicamente d'intesa con la Commissione per la tassa d'incentivazione sui COV.

Conformemente all'articolo 9 OCOV, le aziende o i gestori di impianti che impiegano un dispositivo di abbattimento degli effluenti gassosi (dispositivo di abbattimento) per prevenire le emissioni di COV possono chiedere l'esenzione dalla tassa sui COV. Attualmente si avvale di questa possibilità un centinaio di imprese. A tal fine, le emissioni devono essere ridotte almeno del 50 per cento rispetto ai valori limite dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIA; RS 814.318.142.1) (prima condizione di esenzione) e il dispositivo di abbattimento deve essere disponibile durante il 95 per cento del periodo d'esercizio (seconda condizione di esenzione). Inoltre dal 2013 le emissioni diffuse di COV devono essere ridotte secondo la migliore tecnica disponibile (MTD) conformemente all'allegato 3 OCOV (terza condizione di esenzione).

Per quanto riguarda la terza condizione di esenzione occorre distinguere due casi:

- l'impianto soddisfa già i requisiti di cui all'allegato 3 all'inizio dell'esenzione,
- l'impianto non soddisfa ancora requisiti di cui all'allegato 3: in tal caso il gestore deve elaborare un piano di provvedimenti che garantisca l'adempimento dei requisiti MTD entro la fine del periodo di validità MTD, conformemente all'articolo 9c capoverso 1 lettera b.

2 Punti essenziali del progetto

La modifica dell'OCOV comprende in particolare i seguenti adeguamenti:

- in caso di esenzione dalla tassa in seguito a un piano di provvedimenti per ridurre le emissioni di COV secondo l'articolo 9, occorre creare una base giuridica che consenta una proroga dei termini di attuazione di singoli provvedimenti nei casi di rigore economici;

- in caso di domanda d'esenzione secondo l'articolo 9 da parte delle nuove aziende, occorre creare una base giuridica che consenta un'esenzione dalla tassa pro rata temporis. Questa modifica fa seguito in particolare alle esperienze acquisite durante i primi anni di applicazione della nuova soluzione di esenzione secondo l'articolo 9;
- un'altra modifica riguarda l'inserimento nell'allegato 1 (elenco delle sostanze) di due nuovi COV che soddisfano i criteri per l'iscrizione. In futuro queste sostanze saranno quindi assoggettate alla tassa d'incentivazione sui COV;
- nell'ambito della presente revisione sono infine apportati ulteriori piccoli adeguamenti dell'OCOV, che non hanno ripercussioni materiali. La necessità di queste modifiche è scaturita principalmente dal dialogo con rappresentanti delle autorità cantonali. È ad esempio ristrutturato l'allegato 1.

3 Rapporto con il diritto europeo e con convenzioni internazionali

Il controllo delle emissioni di COV è disciplinato anche nell'UE. Sono prescritti valori limite per le emissioni di COV e definite condizioni di esercizio per gli impianti che utilizzano solventi organici. L'UE mira a prevenire o ridurre gli effetti diretti e indiretti delle emissioni di COV nell'ambiente nonché i possibili rischi per la salute umana. In quest'ambito non esistono accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE, che obblighino la Svizzera a recepire il diritto europeo. La revisione dell'OCOV è tuttavia compatibile con il diritto europeo.

In rapporto alle convenzioni internazionali, sono da menzionare gli obblighi assunti dalla Svizzera nel quadro della Convenzione UNECE sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza del 1979 e del relativo Protocollo alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, del 1979, relativo alla riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico (RS 0.814.327). Il Protocollo di Göteborg è entrato in vigore nel 2005 e prevede obblighi fondamentali di vari tipi (art. 3). Si tratta da un lato di adottare dei limiti di emissione quantitativi massimi nazionali per più sostanze nocive, fra cui i composti organici volatili (COV). Dall'altro, i limiti di emissione quantitativi massimi di COV avrebbero dovuto essere già raggiunti nel 2010 e non più superato (art. 3.1 e allegato II). Al contempo, il protocollo stabiliva impegni relativi alla rendicontazione annua sulle emissioni nazionali e sui valori limite di emissione per fonti fisse o diffuse e per carburanti (artt. 3.2, 3.3, 3.5, 3.6 e 3.7 come pure gli allegati VI e VIII). Gli obblighi stabiliti dal protocollo sono attuati in Svizzera nel quadro dell'esecuzione dell'OIA e delle prescrizioni sui gas di scarico dei veicoli a motore. Per quanto riguarda le fonti di emissioni diffuse e il limite delle emissioni di solventi, la Svizzera adempie i suoi obblighi nel quadro dell'articolo 3.2 con l'esecuzione dell'OCOV.

Le 26 parti contraenti del Protocollo di Göteborg del 1999 hanno deciso nel 2012 di adottare alcune modifiche, fra cui segnatamente l'introduzione di nuovi limiti di emissione per il 2020. Inoltre hanno aggiornato i valori limite di emissione per fonti fisse e diffuse come pure le specificazioni per i carburanti e hanno stabilito nuovi requisiti per le emissioni di COV diffuse e il tenore di solventi per diversi colori, colle e vernici. Queste nuove norme sono compatibili con quelle in vigore nell'Unione Europea. Il contenimento delle emissioni di COV ai sensi dell'articolo 3.2 può avvenire applicando misure alternative ad esempio la tassa d'incentivazione riscossa in Svizzera sui composti organici volatili.

4 Commento ai singoli articoli

4.1 Base giuridica per un'esenzione pro rata temporis: art. 9e e art. 9j (nuovo)

In occasione dell'esame di una domanda di esenzione presentata da una nuova azienda è emerso che nell'OCOV manca una base giuridica per un'esenzione secondo l'articolo 9 pro rata temporis. L'OCOV contempla unicamente l'esenzione sull'arco di tutto l'anno.

In genere, le nuove aziende dispongono dello stato attuale della tecnica e i requisiti relativi alla migliore tecnica disponibile secondo l'allegato 3 sono già soddisfatti o sono sufficienti appena alcuni piccoli adeguamenti. A seconda delle circostanze e della data di avvio dell'esercizio, con i termini attuali è possibile che un'azienda debba aspettare oltre un anno e mezzo prima di poter beneficiare dell'esenzione. Con

gli adeguamenti all'articolo 9e e il nuovo articolo 9j è inserita nell'OCOV la possibilità di un'esenzione secondo l'articolo 9 pro rata temporis.

L'articolo 9e capoverso 1 è modificato in modo da precisare che il termine per presentare la domanda di approvazione del piano di provvedimenti si applica agli impianti stazionari esistenti (ossia agli impianti di aziende che beneficiano già di un'esenzione secondo l'articolo 9 e per i quali di norma l'esenzione si riferisce all'intero esercizio). Il nuovo capoverso 1^{bis} disciplina il termine per presentare una domanda di approvazione del piano di provvedimenti per nuovi impianti stazionari: le aziende possono presentare la domanda all'autorità cantonale in ogni momento. Il capoverso 2 precisa che solo le aziende con impianti stazionari esistenti devono allegare alla domanda un bilancio dei COV (le aziende esenti secondo l'art. 9 sono tenute a presentare un bilancio dei COV; per i nuovi impianti stazionari ovviamente non è ancora disponibile un bilancio).

Il nuovo articolo 9j disciplina l'inizio dell'esenzione per i nuovi impianti stazionari. Occorre distinguere due casi:

- articolo 9j capoverso 1 lettera a: nel primo caso, il nuovo impianto stazionario soddisfa già i requisiti relativi alla migliore tecnica disponibile secondo l'allegato 3 (condizione di esenzione secondo l'art. 9 cpv. 1 lett. c soddisfatta). L'impianto può essere esentato a partire dall'avvio dell'esercizio, sempreché siano soddisfatte anche le altre due condizioni di esenzione secondo l'articolo 9 capoverso 1 lettere a e b (ossia riduzione del 50% rispetto ai valori limite dell'OIA e disponibilità del dispositivo di abbattimento al 95%);
- articolo 9j capoverso 1 lettera b: nel secondo caso, il nuovo impianto stazionario non soddisfa ancora i requisiti relativi alla migliore tecnica disponibile secondo l'allegato 3. In questo caso, l'azienda deve presentare un piano di provvedimenti che garantisca che l'impianto stazionario adempia i requisiti relativi alla migliore tecnica disponibile secondo l'allegato 3 entro la fine del periodo di validità MTD. Se il piano di provvedimenti è approvato dalla Direzione generale delle dogane la presentazione della domanda di approvazione e di valutazione del piano di provvedimenti da parte dell'autorità cantonale e dell'UFAM, l'impianto può essere esentato a decorrere dalla presentazione all'autorità cantonale (cfr. art. 9e cpv. 1^{bis}). Viene pertanto disciplinato l'inizio dell'esenzione. Con l'esenzione a partire dalla presentazione della domanda di approvazione del piano di provvedimenti all'autorità cantonale, il tempo necessario per l'esame e l'approvazione della domanda da parte delle autorità non va a scapito del gestore dell'impianto. L'approvazione effettiva dell'esenzione avviene comunque solo al termine dell'esercizio, se nel quadro del bilancio COV viene provato che sono soddisfatte le premesse per l'esenzione secondo l'articolo 9 capoverso 1, ossia riduzione del 50 per cento rispetto ai valori limite dell'OIA e disponibilità del dispositivo di abbattimento al 95 per cento e riduzione delle emissioni di COV secondo la migliore tecnica disponibile (ovvero attuazione del piano di provvedimenti se i requisiti della migliore tecnica disponibile non sono ancora soddisfatti).

4.2 Precisazione delle condizioni di esenzione negli anni successivi in caso di mancata attuazione dei provvedimenti entro il termine: art. 9h cpv. 1 lett. b

Se i provvedimenti previsti nel piano di provvedimenti approvato non sono attuati entro il termine, l'esenzione dalla tassa secondo l'articolo 9 è sospesa durante l'esercizio corrispondente. Se i provvedimenti sono attuati nel corso dell'anno successivo («recuperati»), durante tale esercizio l'esenzione dalla tassa deve tuttavia essere ammessa. In altre parole, l'esenzione può essere concessa (fatto salvo l'adempimento dei requisiti secondo l'articolo 9 capoverso 1 lettere a e b) se i provvedimenti nel piano di provvedimenti previsti fino all'anno d'esercizio sono attuati integralmente. Con la formulazione attuale dell'articolo 9h capoverso 1 lettera b, questa interpretazione giuridica non è inequivocabile e il testo dell'ordinanza è pertanto precisato con l'aggiunta di «per l'anno d'esercizio».

Questo adeguamento non ha ripercussioni materiali.

4.3 Disciplinamento dei casi di rigore: art. 9i (nuovo)

Il nuovo articolo 9i crea la base giuridica per posticipare l'attuazione dei provvedimenti previsti nel piano di provvedimenti approvato secondo l'articolo 9c capoverso 1 lettera b nei casi di rigore economici. L'esistenza delle aziende non deve essere messa in pericolo se, per circostanze di cui non hanno colpa,

esse non sono in grado di attuare i provvedimenti entro il termine. Il nuovo disciplinamento chiede sempre l'adempimento dei requisiti relativi alla migliore tecnica disponibile secondo l'allegato 3, ma consente un'attuazione più flessibile nei casi di rigore.

La domanda del gestore dell'impianto di proroga dei termini per l'attuazione dei provvedimenti è esaminata e valutata dall'autorità cantonale nonché dalla DGD d'intesa con l'UFAM. In merito alla domanda decide la DGD. La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. il cambiamento fondamentale intervenuto dopo l'approvazione del piano di provvedimenti che in caso di attuazione del piano entro il termine previsto metterebbe in pericolo l'esistenza dell'impresa e le ripercussioni del cambiamento sull'impresa;
- b. la prova che il cambiamento fondamentale secondo la lettera a è avvenuto senza colpa;
- c. il grado di adempimento dei requisiti secondo l'allegato 3 per l'impianto stazionario interessato;
- d. tutti i provvedimenti già attuati per ridurre le emissioni diffuse di COV nell'impianto stazionario interessato;
- e. una stima dei costi di ciascun provvedimento da posticipare;
- f. il bilancio e il conto economico dell'impresa per l'anno precedente;
- g. le emissioni di COV dell'impianto stazionario interessato esentate dalla tassa nell'anno precedente;
e
- h. il calendario per l'attuazione dei provvedimenti da posticipare.

Con queste indicazioni, l'azienda deve illustrare in modo plausibile le sue difficoltà economiche e la sua situazione nonché la sua non colpevolezza (a+b; è esclusa una non colpevolezza ad esempio se le difficoltà economiche sono dovute a un investimento sbagliato nell'attività corrente dell'azienda). Occorre descrivere i motivi per i quali, nella situazione specifica, l'attuazione dei provvedimenti entro il termine metterebbe in pericolo l'esistenza dell'azienda. Nella valutazione della domanda entrano in considerazione anche la disponibilità a ridurre le emissioni di COV (c+d), il rapporto tra i costi dei provvedimenti da posticipare e il risultato economico dell'impresa (e+f), il potenziale di riduzione delle emissioni dei provvedimenti da posticipare (le autorità dispongono già di informazioni grazie al piano di provvedimenti) nonché il risparmio annuo grazie all'esenzione dalla tassa d'incentivazione (calcolo in base a g). Queste informazioni consentono alle autorità esecutive di valutare la situazione economica ed ecologica. Oltre a queste indicazioni occorre presentare un calendario con le date (h) a cui sono rinviati i provvedimenti (i provvedimenti non sono abbandonati, bensì posticipati).

Per la domanda l'UFAM mette a disposizione un modulo ufficiale, che deve essere compilato e presentato all'autorità cantonale entro quattro mesi dall'inizio dell'esercizio durante il quale avrebbero dovuto essere attuati i provvedimenti da posticipare.

4.4 Disposizione transitoria

La disposizione transitoria riguardava il 2013 ed è quindi obsoleta. Di conseguenza è abrogata.

4.5 Aggiornamento dell'elenco delle sostanze: allegato 1

Per l'iscrizione nell'elenco delle sostanze deve essere soddisfatto almeno uno dei seguenti criteri:

- l'importazione netta ≥ 500 t/a,
- l'importazione netta < 500 t/a se le emissioni del COV superano 100 t/a,
- la possibilità di sostituzione (COV non assoggettati alla tassa che possono essere impiegati al posto di COV assoggettati alla tassa per evitare la tassa d'incentivazione),
- la destinazione (i COV impiegati esclusivamente come reagenti con piccolissimi fattori di emissione non sono inseriti nell'elenco).

Questi criteri sono stati stabiliti con l'introduzione della tassa d'incentivazione sui COV e si sono nel frattempo affermati. Sono pertanto assoggettati alla tassa unicamente i COV impiegati ed emessi in quantità rilevanti per l'ambiente nonché quelli che potrebbero facilmente essere impiegati come sostituti.

Due nuovi COV soddisfano almeno uno dei criteri per l'iscrizione nell'elenco delle sostanze:

- **alcool benzilico (fenimetanolo):** numero di tariffa: 2906.2100, numero CAS: 100-51-6

L'alcool benzilico è un solvente importante nell'industria delle vernici e degli inchiostri; solvente per esteri ed eteri di cellulosa, grassi, oli, resine alchidiche, resine e coloranti naturali e sintetici; solvente di estrazione e solvente reattivo in molti prodotti chimici per l'edilizia; componente di svernicianti; additivo per inchiostri per penne a sfera; ausiliari per tintoria e disinfettanti; prodotto di base per la fabbricazione di esteri; conservante per soluzioni iniettabili e per i cosmetici. Nel 2015 è stata registrata un'importazione netta (importazioni - esportazioni) di 1334 t. L'importazione netta di almeno 500 t/a è un criterio sufficiente per l'iscrizione nell'elenco delle sostanze.

- **Ciclopentano:** numero di tariffa: 2902.1999 (chiave statistica 901), numero CAS: 287-92-3

Il ciclopentano è utilizzato come agente rigonfiante nel poliuretano espanso rigido e solvente per sintesi organiche. In questi impieghi, il ciclopentano può sostituire il n-pentano, assoggettato alla tassa d'incentivazione sui COV, il che permette di aggirare la tassa. Nel 2015 è stata registrata un'importazione netta (importazioni - esportazioni) di 500 t (per l'esportazione non è previsto alcun rilevamento particolare, si presume quindi un'esportazione pari a 0 t). Le emissioni esatte non sono note; in base all'impiego noto del ciclopentano, esse sono tuttavia nettamente superiori a 100 t/a. Con l'importazione netta, la quantità di emissioni e la possibilità di sostituzione sono soddisfatti tre criteri per l'iscrizione nell'elenco delle sostanze.

Entrambi i COV sono inseriti nell'elenco su raccomandazione della Commissione per la tassa d'incentivazione sui COV. A partire dall'entrata in vigore della presente revisione, queste due sostanze saranno quindi assoggettate alla tassa d'incentivazione sui COV.

4.6 **Strutturazione dell'elenco delle sostanze e modifiche redazionali: allegato 1**

Su richiesta del gruppo di lavoro Emissioni di COV di Cercl'Air, nell'allegato 1 è modificato l'ordine dei COV: per facilitare l'esecuzione, i COV e i gruppi di COV sono ora enumerati in ordine alfabetico separatamente (nell'OCOV vigente, i COV e i gruppi di COV sono enumerati in ordine alfabetico nello stesso elenco).

Altri adeguamenti redazionali dell'elenco delle sostanze sono costituiti da correzioni apportate ad alcuni numeri di tariffa (numeri sprovvisti di ex) e adattamenti ortografici nella designazione delle sostanze (diverse da una versione linguistica all'altra). Inoltre è stata ripresa la definizione di «ex» corrispondente ai numeri di tariffa e pubblicata in una nota a piè di pagina di precedenti versioni dell'OCOV.

Questi adeguamenti non hanno ripercussioni materiali.

5 **Modifica di altri atti normativi**

Le modifiche dell'OCOV non comportano modifiche di altri atti normativi. Va adeguato alle modifiche dell'OCOV unicamente il volantino informativo 55.22 sull'esenzione dalla tassa grazie a provvedimenti per ridurre le emissioni.

6 **Ripercussioni**

6.1 **Ripercussioni per la Confederazione**

Il disciplinamento dei casi di rigore non dovrebbe comportare un particolare fabbisogno di personale supplementare. Delle circa 100 aziende esenti secondo l'articolo 9 OCOV, circa la metà soddisfa già i requisiti relativi alla migliore tecnica disponibile. È presumibile che, per quanto riguarda le restanti aziende con un piano di provvedimenti, i casi di rigore causati dall'attuazione dei provvedimenti saranno rari. Nei casi di rigore, l'autorità cantonale esamina la domanda di proroga dei termini e la inoltra alla

Confederazione unitamente a una raccomandazione. La DGD decide in merito all'approvazione della domanda d'intesa con l'UFAM.

L'esenzione pro rata temporis delle nuove aziende non ha ripercussioni per la Confederazione. In caso di domanda presentata nel corso dell'anno, l'onere del suo trattamento da parte della Confederazione è semplicemente anticipato. Non viene tuttavia generato alcun onere supplementare. Inoltre, dall'introduzione della tassa d'incentivazione nel 2000 il numero delle aziende esenti secondo l'articolo 9 è relativamente stabile. È raro che nuove aziende presentino una domanda di esenzione.

L'onere amministrativo supplementare per la Confederazione causato dall'inserimento dall'alcool benzilico e del ciclopentano è molto basso: si limita infatti all'esame dei bilanci dei COV e delle domande di restituzione delle aziende che impiegano quantità rilevanti di tali sostanze (cfr. cap. 6.3).

Gli altri adeguamenti non hanno alcuna ripercussione.

6.2 Ripercussioni per i Cantoni

Il disciplinamento dei casi di rigore non dovrebbe comportare un particolare fabbisogno di personale supplementare per i Cantoni (analogamente alle ripercussioni per la Confederazione al cap. 6.1).

La possibilità di esenzione pro rata temporis per le nuove aziende non ha ripercussioni per i Cantoni (analogamente alle ripercussioni per la Confederazione al cap. 6.1).

L'onere amministrativo supplementare per i Cantoni causato dall'inserimento dall'alcool benzilico e del ciclopentano è esiguo: si limita all'esame dei bilanci dei COV e delle domande di restituzione delle aziende che impiegano quantità rilevanti di tali sostanze (cfr. cap. 6.3).

Gli altri adeguamenti non hanno alcuna ripercussione.

6.3 Ripercussioni per l'economia

Il disciplinamento dei casi di rigore sarà applicato quando l'attuazione dei provvedimenti entro il termine fissato nel piano di provvedimenti metterà in pericolo l'esistenza dell'azienda per circostanze di cui non ha colpa. Il disciplinamento offre la flessibilità necessaria in determinati casi eccezionali e ha quindi effetti positivi per l'economia.

La possibilità di esenzione pro rata temporis sgrava le nuove aziende ecologicamente all'avanguardia dalla tassa da subito. Questo disciplinamento ha quindi effetti positivi per l'economia.

Una volta iscritti l'alcool benzilico e il ciclopentano nell'elenco delle sostanze, anche queste **sostanze** saranno sottoposte alla tassa d'incentivazione sui COV di tre franchi per chilogrammo di COV. Nel 2015 sono state importate in Svizzera, in termini netti, 1334 t di alcool benzilico e 500 t di ciclopentano. La tassa grava in linea di principio sulle aziende (alcool benzilico e ciclopentano con 3 franchi per chilogrammo) che impiegano queste sostanze. Se le sostanze sono impiegate da aziende esentate dal pagamento della tassa secondo l'articolo 9 OCOV, la tassa non è riscossa.

Per determinare l'impatto sull'economia esercitato dalla tassa riscossa su questi due COV occorre conoscere le quantità sulle quali la tassa non è riscossa. Il limite superiore del carico delle due sostanze è quindi pari a circa 4 milioni di franchi per l'alcool benzilico e a 1,5 milioni di franchi per il ciclopentano (per fare un confronto, i proventi complessivi della tassa sui COV nel 2015 sono stati pari a circa 128 milioni di franchi, che, dedotti i costi amministrativi, sono restituiti alla popolazione). In genere le aziende che utilizzano grandi quantità di COV sono tuttavia esentate dal pagamento della tassa. Per le sostanze il limite inferiore di riscossione è dunque di 0 franchi.

La quantità importata di **prodotti** contenenti queste sostanze in forma legata non è nota (i prodotti con una quota di COV <3% sono comunque esenti dalla tassa). A seconda della destinazione, la tassa su questi prodotti grava sull'economia o sulle economie domestiche (la quantità delle due sostanze legata nel prodotto in chilogrammi per 3 franchi). Per quantificare l'impatto economico della tassa si dovrebbero conoscere le quantità importate di questi prodotti, la quota delle due sostanze in questi prodotti e la quantità di prodotti la cui quota è inferiore al 3 per cento. Questi dati non sono disponibili.

La tassa crea un incentivo finanziario a ridurre le emissioni di COV e corrisponde quindi all'obiettivo della tassa d'incentivazione, ossia di rincarare l'impiego di COV. L'onere amministrativo supplementare è esiguo e riguarda le aziende che devono elaborare un bilancio dei COV (aziende esenti secondo l'articolo 9 e aziende autorizzate ad acquistare COV temporaneamente non gravati dalla tassa secondo l'articolo 21), le aziende che presentano una domanda di restituzione secondo l'articolo 18 nonché la dichiarazione delle importazioni.

Gli altri adeguamenti non hanno ripercussioni.